



Banca Popolare  
Valconca

## FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA

### 9 – Crediti di Firma

#### Fideiussione bancaria

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica : BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' PER AZIONI

Forma Giuridica : S.P.A

Sede Legale e Amministrativa: VIA R. BUCCI, 61 - MORCIANO DI ROMAGNA – RN

Indirizzo Telematico : info@bancavalconca.it

Sito Internet: www.bancavalconca.it

Patrimonio : 106.080.625,87 EUR Capitale Sociale : 27.284.034,06 EUR Riserve dell'Istituto : 78.796.591,81 EUR Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n 627.00

Codice ABI n. 05792

Codice Fiscale : 00125680405 P.Iva. : 00125680405 Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini - n.16601 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il Credito di firma è una operazione con la quale la Banca mette in varie forme (fidejussioni singole / fidejussioni plurime fino alla concorrenza dell'importo complessivo del credito concesso) la propria firma a disposizione del cliente. Tale linea di credito viene utilizzata dalla Banca per rilasciare garanzie a favore dei propri clienti.

La fideiussione è una garanzia mediante cui un terzo (garante) si impegna verso il creditore ad adempiere l'obbligazione del debitore principale; quando il garante è una banca viene chiamata garanzia o fidejussione bancaria. In questo caso la fidejussione si può definire quindi come un impegno, assunto da una banca, di eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.

Il fidejussore di regola è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono però convenire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.

La fidejussione bancaria può essere "a prima richiesta", nel caso in cui la garanzia comporti un impegno della Banca a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa". In tal caso, la Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale. Tale pagamento, anche se effettuato in più soluzioni, è eseguito dalla Banca senza alcuna responsabilità circa l'esistenza, la validità e l'esigibilità del credito garantito al momento del pagamento.

Si distinguono in:

- Garanzie a fronte di prestazioni "di fare": garantiscono al beneficiario l'esecuzione di una prestazione, per esempio la consegna di un certo quantitativo di merce entro una certa data;
- Garanzie a fronte di prestazioni "di dare": garantiscono al beneficiario l'erogazione di una somma di denaro, per esempio il pagamento di un corrispettivo a fronte di una fornitura di merce.
- Garanzie Italia: è la situazione in cui tutte e tre le parti interessate (Banca, Cliente, Beneficiario) sono residenti;

- Garanzie estero: si tratta di garanzie rilasciate per conto di residenti / non residenti a favore di non residenti o di garanzie rilasciate per conto di non residenti a favore di residenti.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare al creditore garantito le somme che lo stesso creditore deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore principale risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- qualora la fideiussione rilasciata contenesse la clausola "a prima richiesta scritta", la Banca potrà essere chiamata ad onorare l'obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in ogni caso, la Banca ripeterà (attraverso il regresso o la surroga) le somme corrisposte al beneficiario, direttamente dal cliente nell'interesse del quale aveva rilasciato la fideiussione;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il credito di firma estero sia in valuta estera.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissione annua	<b>2,50% (minimo € 25,00)</b> Riscossi in via anticipata
Spese d'istruttoria	<b>1% (minimo € 150,00)</b>  La commissione è esigibile anche in caso di rinuncia alla delibera da parte del cliente.
Commissione "CONSAP"	<b>5 per mille (una tantum)</b>
Modalità di calcolo della commissione:	il conteggio viene eseguito sulla base dell'anno commerciale e divisore (360)
Spese produzione "Documento di Sintesi"	come da rapporto di regolamento
Spese per visure	Come da fattura visurista, con un minimo di 30,00€
Bolli	per fideiussioni rilasciate con addebito in conto corrente delle commissioni e diritti di segreteria:  <b>esente</b>  per fideiussioni rilasciate con regolamento per cassa delle commissioni e diritti di segreteria :  <b>€ 16,00</b>

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Qualora l'ordinante si renda inadempiente alle obbligazioni assunte con il presente contratto ovvero a qualsiasi altra obbligazione verso la Banca nonché nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. ovvero al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in

modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, è espressamente riconosciuta alla Banca la facoltà recedere senza preavviso dal presente contratto.

In caso di recesso, fermo restando che non possono aver luogo nuovi utilizzi dell'affidamento, e, in ogni altro caso, a semplice richiesta della Banca, il Cliente è tenuto a liberare la Banca stessa dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate o dagli impegni assunti oppure, ove ciò non sia possibile, è obbligato a costituire immediatamente presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, anche se non ancora scadute, comunque idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla Banca medesima in via di regresso, fatta salva la successiva restituzione al Cliente di quelle somme che la Banca non potesse essere più chiamata a corrispondere in relazione ai medesimi impegni/garanzie.

Ove la Banca lo consenta espressamente, il Cliente, in alternativa alla costituzione del deposito cauzionale, è tenuto a prestare o a procurare a favore della Banca adeguate garanzie reali e/o personali, anche in aggiunta o ad integrazione di quelle già fornite, al fine di assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Il Cliente ha analoga facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta e con il preavviso di 15 giorni, con effetto di chiusura del rapporto mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.

Salvo diverse disposizioni di legge o regolamento, la Banca, nei casi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio a norma dell'art. 120 bis del Testo Unico Bancario, chiede al Cliente il rimborso spese sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del recesso.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna).

E' consentito l'inoltro a mezzo:

1. Posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: Legale@bancavalconca.it;
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): Legalepec@bancavalconca.com;
4. Fax: 0541/859236.

L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è l'Ufficio Legale.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, Tel. 06/674.821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

- Il cliente unitamente alla banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c.).

## LEGENDA

<b>Spese d' Istruttoria</b>	Spese che il Cliente deve pagare in seguito all' avvenuta istruttoria della richiesta di credito di firma.
-----------------------------	--

<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del credito di firma
<b>Commissioni "CONSAP"</b>	È un contributo obbligatorio, previsto dal D.Lgs.20/6/2005 n.122, posto a carico dei costruttori; gli stessi sono obbligati alla consegna ai promissari acquirenti degli immobili di una fidejussione a garanzia delle somme riscosse e da riscuotere prima del trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento. Il contributo è versato direttamente dalla banca alla Consap.
<b>Debitore principale</b>	È la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore del creditore.
<b>Fideiussore / Garante</b>	È la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore del creditore e nell'interesse del debitore principale.
<b>Importo massimo garantito</b>	È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare al creditore nel caso di inadempimento del debitore principale.
<b>Regresso</b>	È il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, dopo aver pagato quanto dovuto alla banca in base alla fideiussione rilasciata a favore della medesima.
<b>Surroga</b>	È il diritto del fideiussore di subentrare nei diritti che la banca vanta nei confronti del debitore principale, ivi comprese le garanzie, dopo aver pagato alla banca medesima quanto dovuto.
<b>Reviviscenza della garanzia</b>	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore al creditore siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
<b>Solidarietà fra fideiussori</b>	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.